

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede – Durata

Articolo 1 – Denominazione

Ai sensi dell'art. 21, commi 4° (e 3° e 2°) del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000, c.d. "LETTA", ai fini della separazione societaria tra attività di Vendita ed attività di Distribuzione del Gas naturale nei Comuni della Azienda Speciale Consortile ACEA di Pinerolo, del ramo di Azienda per la SOMMINISTRAZIONE del Gas dall'ACEA stessa, SCISSIONE contemporanea alla TRASFORMAZIONE semplificata ex art. 115/267/00 e s.m.i. del detto Consorzio Azienda in ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA, per 1° art.35/448/01 - comma I (e dell'art.113/267/00 con esso modificato) e comma VIII di detta Norma di Riforma dei SS.PP.LL. INDUSTRIALI, è costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l."

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la completa gestione della Attività di VENDITA del Gas Naturale come definita agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. "LETTA" n. 164/2000, ossia la Somministrazione del Gas Metano all' Utenza c.d. IDONEA e NON IDONEA (ma dal 01/01/2003 anch'essa "idonea") - in libera concorrenza secondo la filosofia del citato D.Lgs. n. 164/00, nel territorio dei Comuni soci e in altri territori, nel rispetto della legislazione vigente. Si intendono incluse nella predetta attività:
 - l'acquisto del Gas Naturale nazionale o d'importazione, la Vendita dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto DISTRIBUTORE, con la "lettura" dei contatori misuratori e la conseguente fatturazione e riscossione dei Consumi degli Utenti;
 - altri Servizi a rete e Servizi in genere compatibili/affini all'attività principale e servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi in campo energetico in particolare rivolti al risparmio;
 - altre attività di carattere commerciale verso Clienti privati o pubblici compatibili e/o affini all'attività principale. La società potrà svolgere i Servizi ad essa affidati direttamente dagli Enti Locali già consorti del Consorzio ACEA, ora soci della SpA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE e Servizi a favore di altri soggetti pubblici e/o privati, in regime di concessione, convenzione, appalto, anche partecipando a gare, nel rispetto della normativa di settore.
- b) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito delle norme vigenti;
- c) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;
- d) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.

La società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle sopra indicate. Con riferimento alle aree imprenditoriali sopra definite, la società può svolgere attività di studio, di consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo sociale, ivi comprese l'acquisto e l'affitto di aziende, società o imprese; l'assunzione diretta o indiretta e la dismissione di quote partecipazioni e interessenze in via non prevalente, non a scopo di collocamento al pubblico, in altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche intervenendo alla loro costituzione; l'eventuale finanziamento delle società, imprese o enti nei quali partecipa. Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 3 – Sede

La sede della società è in Pinerolo.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2090.

Titolo II Capitale Sociale – Quote

Articolo 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 4.025.000,00 (quattromilioniventicinquemila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere sottoscritto anche con conferimenti in natura e crediti. Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6 – Partecipazione alla società

Possono partecipare alla società enti pubblici, società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica.

La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una quota e comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 7 – Trasferibilità delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, per atti tra vivi, a società controllate dal cedente o a enti locali. Nel caso di trasferimento a soggetti diversi da quelli previsti al periodo precedente, spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto della partecipazione che ne è oggetto, diritto esercitabile in proporzione alla partecipazione di cui sono già rispettivamente titolari. A tal fine:

1. il socio offerente che intenda trasferire a terzi la propria partecipazione deve offrirla in prelazione agli altri soci, comunicando l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo, il quale deve darne comunicazione ai destinatari entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta i destinatari che intendano accettarla in tutto o in parte devono darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offerente e per conoscenza all'organo amministrativo, indicando la partecipazione che intendono acquistare e il prezzo. Il destinatario può acquistare l'intera frazione della partecipazione che gli spetta in prelazione oppure optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione degli altri aventi diritto. L'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

2. Il trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario deve ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio con decisione assunta dagli altri soci con le maggioranze di legge. La proposta del socio offerente deve essere presentata ai soci entro trenta giorni dalla comunicazione pervenuta all'organo amministrativo. I soci possono rifiutare il proprio gradimento alla vendita con decisione motivata basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento, il socio che intende trasferire la propria partecipazione può recedere dalla società.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci o senza il gradimento di cui al punto 2) sono privi d'effetto nei confronti della società.

Titolo II bis - Recesso dei soci

Articolo 8 – Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Titolo III



Finanziamenti alla società

Articolo 9 – Finanziamenti alla società

I soci possono eseguire finanziamenti, in conformità alla normativa vigente, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

Titolo IV Assemblea dei soci

Articolo 10 – Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis codice civile.

Articolo 11 – Convocazione

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. L'assemblea è convocata mediante avviso con prova di ricevimento inviato a tutti soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo e da essi ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12 – Intervento

Il socio è titolare del diritto di voto e legittimato al suo esercizio in assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da soci e non soci nei limiti di legge. Ogni quota attribuisce il voto al socio secondo la legge.

Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico; in caso di impedimento o assenza, da persona designata dalla stessa assemblea. L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio.

Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le modalità e le maggioranze previste dalla legge. Le riunioni dell'assemblea possono tenersi in video/teleconferenza, anche in via totalitaria, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente, sia il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Titolo V Amministrazione e controllo

Articolo 15 – Organo amministrativo

La società è amministrata, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci, da un amministratore unico che può anche essere scelto fra i non soci. L'amministratore unico dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea in sede in nomina ed è rieleggibile.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi è interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì essere nominato amministratore chi è amministratore o dipendente di un socio. Restano poi ferme le circostanze ostative di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Articolo 16 – Poteri

All'amministratore unico compete la rappresentanza generale della società. Egli potrà compiere tutte le operazioni rientranti all'articolo 2.

Articolo 17 – Firma e rappresentanza della società

All'amministratore unico compete:

- la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere;
- la partecipazione all'assemblea della società;
- la facoltà di nominare un direttore generale determinando il compenso da corrispondergli.

Articolo 18 – Compensi

Il compenso spettante all'amministratore è determinato dall'assemblea dei soci; all'amministratore potranno anche essere assegnati indennità o rimborsi.

Articolo 19 – Diritti dei soci

Ciascun socio ha diritto di avere dall'amministratore notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno inoltre diritto di far eseguire, a termini di legge ed a proprie spese, la revisione della gestione.

In ogni caso, la società è impegnata a fornire tutta la necessaria ed utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività del controllo da parte di ciascun socio sui servizi svolti dalla società per suo conto o in suo favore. Verso i Comuni soci, la società fornisce ogni informazione richiesta dai relativi Uffici comunali per quanto concerne i servizi svolti nel territorio di competenza del Comune medesimo.

Articolo 20 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Se richiesto dalla legge, l'assemblea nominerà un organo di controllo composto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge. L'organo di controllo durerà in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di organo di controllo collegiale, la composizione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Salvo i casi previsti dalla legge e salva diversa deliberazione dell'assemblea, l'organo di controllo svolge anche la funzione di controllo legale. L'assemblea inoltre determinerà l'emolumento dell'organo di controllo e, in caso di organo collegiale, ne designerà il presidente.

In caso di organo di controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le riunioni dello stesso si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i membri che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività dell'organo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi

questi requisiti, l'organo di controllo si considera riunito nel luogo di convocazione dell'organo, ove deve essere presente almeno un membro.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Titolo VI **Bilancio, utili e scioglimento**

Articolo 21 – Esercizio sociale, destinazione e ripartizione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. Gli utili netti, dopo prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 codice civile, saranno divisi tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione

Dovendosi pervenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Titolo VII **Disposizioni varie**

Articolo 23 – Arbitrato

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Torino.

Articolo 24 – Organismo di vigilanza

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'organismo di vigilanza (OdV) nominato dall'amministratore unico.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'organismo di vigilanza cessano dal loro incarico, l'amministratore unico provvede alla loro sostituzione con propria delibera, salvo la riduzione ad organo monocratico dell'organismo. Comunque, fino alla nuova nomina, l'organismo di vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del codice etico e, qualora adottato, del Modello di Organizzazione e di Gestione della società ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'organismo di vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'amministratore unico all'atto della nomina e lo stesso amministratore ne darà comunicazione all'assemblea.

Articolo 25 – Prevenzione della corruzione e trasparenza



La società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza, ferme restando le esimenti previste dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 26 – Disposizioni applicabili

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.